

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 209)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1968

Modifica alla legge 28 marzo 1968, n. 371, per quanto riguarda il trattenimento in servizio a domanda degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 della legge n. 371, dà la possibilità agli ufficiali di complemento delle Forze Armate di permanere a domanda nella posizione prevista dalla stessa legge se al 31 dicembre 1968 abbiano prestato anche in più riprese almeno cinque anni di servizio effettivo escluso quello corrispondente alla ferma di leva.

Questa legge, che consente a molti giovani ufficiali di complemento la possibilità di compiere un periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pen-

sione, non consente con il limite al 31 dicembre 1968 la stessa possibilità agli ufficiali del 31° CAU di complemento rimasti ininterrottamente in servizio 4 anni e 9 mesi, oltre al periodo corrispondente al servizio di leva.

Tale involontario danno che colpisce un piccolissimo numero (3 o 4 unità) di ufficiali del 31° CAU può essere evitato se il limite indicato nella legge n. 371 viene prorogato di 3 mesi, cioè al 31 marzo 1969.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite di tempo indicato nell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371 (cioè 31 dicembre 1968) è prorogato al 31 marzo 1969.